

CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RISALITA.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Ponte di Legno e derivanti dalla concessione di costruzione e/o esercizio dell'impianto:

.....
.....

Il concessionario, oltre che al rispetto dell'atto di concessione e del presente disciplinare, è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di concessione in materia di funicolari aeree o scivole In servizio pubblico.

ART. 2 CONSORZIO FRA I CONCESSIONARI

Allo scopo di assicurare l'emissione di documenti comuni di viaggio e con tariffe comuni per l'utilizzazione di tutti gli impianti sciistici di risalita esistenti nel territorio comunale, il concessionario si impegna per tutta la durata della concessione a partecipare come socio ad un Consorzio costituito fra i concessionari di impianti sciistici esistenti nel territorio comunale, il cui statuto sia stato approvato anche dal Comune di Ponte di Legno (attualmente avente la denominazione "Consorzio Adamello Ski").

La copia della domanda di partecipazione al Consorzio deve essere presentata, contestualmente alla domanda di rilascio della concessione, al Comune di Ponte di Legno il quale esprime, con deliberazione del Consiglio Comunale, parere di massima sul rilascio della concessione: l'interessato, munito di tale parere, se favorevole, lo trasmette al Consorzio, il quale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, può far pervenire, per iscritto, al Comune di Ponte di Legno eventuali osservazioni idoneamente documentate circa l'eventuale non possesso, da parte del richiedente, di uno o più requisiti per il rilascio della concessione, ovvero per la partecipazione al Consorzio.

La concessione è egualmente rilasciata, ovvero se già rilasciata non decade, qualora il Comune di Ponte di Legno ritenga motivatamente che il diniego di partecipazione del socio al Consorzio ovvero la sua esclusione da parte degli organi sociali ovvero il suo recesso dipendano da gravi limitazioni all'esercizio dei suoi diritti di associato o di aspirante tale, oppure da ragioni non rilevanti per l'esercizio della concessione.

ART. 3 DURATA, SCADENZA E PROROGA DELLA CONCESSIONE

La concessione di esercizio ha la durata di anni 10 (dieci) e quindi sarà valida ed efficace sino al 31 Maggio 2035.

Il Comune, qualora richiesto dal concessionario, si riserva sin d'ora la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori dieci anni, sempre che non si siano verificate gravi inadempienze e che non sussistano comprovati motivi ostativi di interesse Pubblico.

ART. 4 VISITA DI RICOGNIZIONE E COLLAUDO

Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, di eventuale ammodernamento, potenziamento o adeguamento dell'impianto, su richiesta del concessionario, si dovrà procedere alla visita di ricognizione dell'impianto stesso, al cui esito favorevole è subordinato il rilascio della concessione.

ART. 5 DOCUMENTI DI VIAGGIO

Il concessionario si impegna a concorrere, in unione agli altri concessionari, al raggiungimento dell'obiettivo essenziale per la sussistenza della concessione stessa di consentire l'utilizzazione con unici documenti di viaggio, di tutti, indistintamente, gli impianti da essi gestiti, mediante tessere (SKI-PASS), a tariffe comuni.

Tali tessere verranno emesse a cura del Consorzio dei concessionari di impianti sciistici di Ponte di Legno di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Qualora si verifichi l'ipotesi in cui il Consorzio medesimo non provveda all'emissione dei documenti comuni di viaggio o al verificarsi delle condizioni previste dal precedente art. 2, commi 2 e 3 il Comune di Ponte di Legno emetterà direttamente le tessere medesime, fino a che non si ripristini la situazione di normalità.

In tale ipotesi, così come nella denegata ipotesi che il Consorzio dovesse per un motivo qualsiasi sciogliersi o essere messo in liquidazione e qualora nel termine di mesi 6 (sei) dallo scioglimento non venisse costituito un nuovo consorzio, i proventi relativi saranno ripartiti fra i concessionari secondo i criteri che gli stessi fisseranno di comune accordo oppure, mancando l'accordo fra i concessionari, secondo i criteri che il Comune determinerà d'ufficio equitativamente tenuto prioritariamente conto della remunerazione dei costi di tutti concessionari che concorrono ai servizi offerti con l'acquisto del *“Documento Unico di viaggio”*.

I costi relativi all'emissione ed alla vendita delle tessere di viaggio saranno trattenuti dai proventi lordi derivanti dalle vendite effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto che il Comune individuerà per lo svolgimento del servizio.

Il singolo concessionario non potrà emettere o riconoscere validità ad alcun documento di viaggio diverso da quelli emessi dal Consorzio di cui al precedente art. 2 e aventi validità su tutti gli impianti di Ponte di Legno-Tonale, eccezione fatta per il biglietto di corsa singola valevole unicamente sull'impianto da lui gestito e/o per eventuali abbonamenti relativi all'apertura nella stagione estiva.

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Ponte di Legno in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, il canone di concessione di seguito stabilito, e ciò fino alla scadenza della concessione.

Il canone da pagare è determinato annualmente nella misura pari a:

- Euro 1.000,00 per gli impianti sciiviari;
- Euro 2.000,00 per le seggiovie ad agganciamento fisso;
- Euro 2.500,00 per le seggiovie ad agganciamento automatico;
- Euro 3.000,00 per le cabinovie;

- Euro 1.500,00 per le funicolari terrestri.

ART. 7 ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà sostenere adeguatamente lo sviluppo sociale e turistico del comprensorio.

A tal fine, il concessionario è tenuto ad investire annualmente:

- Una somma pari almeno al 3% dei propri ricavi lordi per le attività di promozione del comprensorio;
- Una somma pari almeno al 1% dei propri ricavi lordi per l'organizzazione dei Bus Navetta di servizio agli Impianti di risalita e/o comunque per la mobilità interna del comprensorio;
- Una somma pari almeno al 1% dei propri ricavi lordi per il sostegno alle altre discipline sportive complementari di località, quali ad esempio la piscina sportiva e la Pista di fondo di Valsozzine.

È in facoltà del concessionario adempiere a detti obblighi di concerto con gli altri concessionari per mezzo del Consorzio di cui all'art. 2 del presente disciplinare, in tal caso la documentazione attestante le già menzionate azioni di sostegno sociale e turistico del comprensorio potrà essere prodotta direttamente dal Consorzio medesimo.

E' in facoltà del Comune richiedere al Consorzio il prospetto riepilogativo degli incassi lordi annui realizzati, i riparti lordi attribuiti ad ogni singolo impianto e la dimostrazione dell'adempimento agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 8 TARIFFE

Le tariffe relative ai documenti di viaggio debbono essere dal concessionario annualmente comunicate al Comune di Ponte di Legno per la sua approvazione. Il Concessionario, negli adempimenti di cui al presente articolo, può farsi rappresentare dal Consorzio di cui all'art. 2.

Le tariffe adottate dal Consorzio di cui al precedente art. 2 devono essere comunicate al Comune di Ponte di Legno entro e non oltre 15 giorni dalla relativa loro approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno precedente alla stagione invernale nella quale troveranno applicazione (esempio: per la stagione invernale 2025/2026 le tariffe devono essere comunicare al Comune entro il 30 settembre 2025).

Le tariffe potranno, rispetto a quelle della stagione precedente, prevedere aumenti superiori alle variazioni intervenute nell'indice costo vita ISTAT solo in presenza di (i) un analogo aumento medio dei prezzi dei principali comprensori concorrenti o (ii) in presenza di un significativo miglioramento dei servizi offerti sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo.

Per i dati costo vita ISTAT si fa riferimento agli indici del periodo compreso tra il mese antecedente quello di approvazione delle tariffe ed il corrispondente mese dell'anno precedente.

Al fine di ottenere la suddetta approvazione il Consorzio, entro i termini di cui al secondo comma, trasmetterà la propria deliberazione al Comune corredandola della documentazione e di ogni altro utile elemento onde dare giustificazione dell'aumento deliberato. L'aumento si intende approvato qualora Il Comune di Ponte di Legno non sollevi eccezioni e/o riserve nei 30 giorni successivi al ricevimento della deliberazione del Consorzio.

Le tariffe dovranno essere pubblicate e pubblicizzate il più possibile e con congruo anticipo rispetto al periodo di loro vigenza. Esemplari delle tariffe in corso dovranno, in particolare, essere depositati ed affissi presso le stazioni degli impianti e presso i punti di vendita dei documenti di viaggio.

Il concessionario si impegna a favorire, secondo principi di buona fede, promozioni comuni, accordi ed integrazioni tra i biglietti degli impianti di risalita emessi dal Consorzio di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed i biglietti delle costruende Terme di Pontedilegno.

È compito del Consorzio vigilare perché le norme di cui al presente articolo siano concretamente applicate e comunque siano osservate da tutti i concessionari ad esso partecipanti come soci.

ART. 9 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

I singoli concessionari e, quindi, Il Consorzio di cui all'art. 2, sono tenuti ad accordare speciali agevolazioni sui prezzi di risalita degli impianti ai residenti nel Comune di Ponte di Legno.

In particolare sarà concessa la libera circolazione ai bambini ed ai ragazzi residenti nell'Unione dei comuni dell'Alta Valle Camonica in età compresa tra i 3 ed i 16 anni di età.

Sarà concesso lo sconto del 50% ai residenti in Comune di Ponte di Legno sulle tessere aventi validità stagionale.

ART. 10 PROGRAMMA DI ESERCIZIO

L'esercizio invernale dell'impianto dovrà essere assicurato in conformità al programma ed agli orari da concordarsi preventivamente, entro il 30 settembre di ogni anno tra il Concessionario, l'Autorità concedente e il Consorzio di cui all'art. 2.

In relazione a contingenze di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni sportive di notevole richiamo pubblicitario, il Comune di Ponte di Legno, previa intesa con il Consorzio di cui all'art. 2, potrà disporre che il Concessionario attivi e mantenga in servizio l'impianto e le strutture accessorie, anche in deroga al programma ed agli orari ufficiali stagionali di apertura. Analoga intesa col Concessionario potrà essere raggiunta per la stagione estiva.

ART. 11 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade di pieno diritto dalla concessione nei casi previsti dalla legge o dal presente disciplinare nonché in caso di sospensione ingiustificata dell'attività, in caso di fallimento o scioglimento dell'ente sociale, in caso di sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di legge per il mantenimento della concessione, in caso di mancato accordo tra le società concessionarie per l'emissione del biglietto unico di viaggio ed infine in caso di mancato versamento alle casse comunali del canone di concessione come previsto dall'art. 6.

La decadenza potrà essere pronunciata qualora, trascorsi i 60 giorni dal ricevimento della diffida con l'espressa comminatoria di decadenza, il concessionario non avrà ancora ottemperato agli obblighi cui la diffida fa riferimento.

La diffida e la decadenza saranno comunicate al concessionario presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 18 del presente disciplinare.

ART. 12

CONSEGUENZE DELLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza della concessione, pronunciata ai sensi dell'art. 10, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di riscattare l'impianto oggetto della concessione, con il correlativo materiale mobile e di esercizio e, a richiesta del concessionario, anche le provviste esistenti destinate all'esercizio e gli impianti fissi relativi all'impianto di innevamento artificiale.

Nel caso di esercizio dell'opzione di riscatto il Comune dovrà darne comunicazione al Concessionario decaduto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia della decadenza, mediante lettera raccomandata con A/R, in cui sia indicata la data prossima nella quale si procederà all'inventario dei beni e la data nella quale l'Amministrazione intende esercitare il riscatto.

Il prezzo di riscatto sarà determinato sulla base del prezzo di mercato dei beni oggetto dell'opzione, anche sulla base della documentazione di acquisto, **tenendo conto del valore dell'avviamento alla scadenza naturale della concessione e non invece negli eventuali casi di decadenza anticipata della concessione durante il decennio**. Il prezzo sarà riferito alla data dell'opzione ed allo stato d'uso e sarà pagato al Concessionario entro i tre mesi successivi dalla data di esercizio dell'opzione o in quei termini che le parti potranno concordare.

Nel caso in cui le parti non si accordino sulla determinazione del prezzo entro 60 giorni dalla data dell'opzione, l'Amministrazione Comunale dovrà corrispondere, senza ritardo, e con la valuta di cui sopra, il prezzo che essa ritiene congruo e la determinazione finale del prezzo sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale (composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo da accordo fra i due arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia). Il Collegio Arbitrale determinerà il prezzo adeguandosi ai criteri sopra specificati e la determinazione sarà vincolante per tutte le parti. I conguagli correlativi dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla comunicazione alle parti della pronuncia del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale pronuncerà anche a maggioranza e le spese relative, ch'esso medesimo determinerà, saranno così ripartite:

- a) ove la determinazione del collegio superi l'importo ritenuto congruo dal Comune del 20% od oltre, le spese saranno interamente a carico dell'Amministrazione Comunale concedente;
- b) nel caso in cui la determinazione del Collegio sia pari all'importo ritenuto congruo dal Comune o addirittura inferiore ad esso, le spese saranno interamente a carico del concessionario decaduto;
- c) in ogni altro caso le spese saranno ripartite a giusta metà fra le parti.

Il Concessionario, nei cui riguardi sia stata pronunciata la decadenza, dovrà sospendere subito l'esercizio dell'impianto, salvo che l'Amministrazione indichi un termine diverso nel relativo provvedimento di decadenza; qualora il Comune non abbia esercitato il diritto di riscatto, ne dovrà rimuovere ed asportare dai terreni, nel termine che sarà fissato dal Sindaco, attrezzature, opere e quant'altro attinente all'impianto ed alle piste che non possano avere altra utile destinazione o che in ogni caso possano costituire motivo di disagio o pericolo, diretto o indiretto.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, comunicherà al Concessionario quali sono le opere da demolire e fisserà il termine per la demolizione.

In caso di inottemperanza, si procederà alla demolizione in danno del concessionario: le spese relative, dedotto l'importo eventualmente ricavato dalle alienazioni dei materiali recuperati, saranno a carico del concessionario, che dovrà rimborsarle al Comune.

ART. 13

FACOLTA' DI ACQUISTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione presentando, due anni prima della sua scadenza, la relativa domanda. Il Comune provvederà sull'istanza entro sei mesi dal ricevimento, fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 comma 2.

Quando la concessione venga a scadere, vuoi perché non è stato richiesto il rinnovo, vuoi perché la rinnovazione non è stata concessa per giustificati motivi, Il Comune potrà esercitare l'opzione di acquisto con le modalità ed i limiti indicati nel precedente art. 11, da intendersi qui richiamati ad ogni effetto, salvo le modifiche e le precisazioni che seguono:

- a) la comunicazione per l'esercizio dell'opzione dovrà pervenire al concessionario entro il trecentesimo giorno prima della scadenza della concessione;
- b) limitatamente agli impianti il cui effettivo esercizio sarà stato inferiore a dieci Stagioni Invernali, il prezzo di acquisto sarà determinato ragguagliando quanto oggetto dell'opzione al valore di mercato tenendo conto anche dell'eventuale valore di avviamento;
- c) il prezzo, sia se determinato consensualmente che determinato dal Collegio Arbitrale, potrà essere pagato anche dal concessionario subentrante laddove l'Amministrazione decidesse di porre a suo carico il prezzo di acquisto, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza della concessione; ed in caso di ritardo sarà dovuto un Interesse di mora pari a tasso EURORIBOR in vigore maggiorato di due punti;

Qualora, l'Amministrazione Comunale non eserciti l'opzione di acquisto e/o non rinnovi la concessione per giustificati motivi, allo spirare della concessione il concessionario dovrà, oltretutto cessare l'esercizio dell'impianto, rimuovere tutte le opere costituenti il medesimo, con le modalità e nei termini previsti negli ultimi tre commi del precedente art. 11, da intendersi qui richiamati ad ogni effetto.

ART. 14

CONCESSIONI DIRITTI REALI

Al concessionario vengono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e limitatamente alla stagione Invernale, delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, in quanto autorizzati dal Comune di Ponte di Legno

A fronte dei diritti di cui al primo comma, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Ponte di Legno entro il trenta giugno di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, un Indennizzo così determinato:

Euro 1,00 al mq per la costituzione di servitù di posa di plinti, pali e stazioni fisse e manufatti;

Euro 0,20 al ml per la costituzione di servitù di passaggio aereo di funi, cavi e seggiole, tubazioni e linee interrate;

Euro 0,01 al mq per la costituzione di servitù per l'uso stagionale di terreni per la formazione di piste da discesa;

Il concessionario, prima di utilizzare i terreni comunali per le piste di discese dovrà ottenere dall'Amministrazione comunale apposita autorizzazione, che potrà essere negata solo per motivi di carattere urbanistico-ambientale o di tutela della sicurezza.

ART. 15 TUTELA DELLE PISTE E MANUTENZIONE DEI FONDI

In ordine all'apertura, all'esercizio, alla gestione ed alla cura delle piste, si fa pieno riferimento alle norme regionali vigenti in materia, alle quali il concessionario dovrà ottemperare ed adeguarsi.

Il Comune concedente si impegna a non consentire la esecuzione di opere di qualsiasi genere che siano in contrasto o che comunque possono compromettere la sicurezza degli impianti e delle piste, il cui tracciato sia formalmente individuato e approvato dal Comune.

Il concessionario si impegna ad eseguire o a far eseguire la manutenzione dei fondi interessati dal passaggio dell'impianto e delle piste (compresi quelli comunali), sempre che non vi provvedano direttamente il proprietario o l'affittuario dei fondi stessi.

In particolare dovrà essere curata la sistemazione di fossi, canali, siepi, ecc., durante il periodo primaverile e lo sfalcio durante l'estate, così da rimediare agli effetti dell'uso, per scopo sciistico, dei fondi in parola.

ART. 16 MALLEVERIA VERSO TERZI

Il concessionario si obbliga a tenere sollevati ed indenni l'Autorità concedente ed i proprietari dei fondi sui quali passano l'impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti ed indiretti che possono verificarsi in dipendenza della costruzione ed esercizio dell'impianto medesimo, di fronte anche alle opposizioni e pretese di indennizzo da parte del concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, sollevando il Comune e gli stessi enti da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell'esercizio medesimo.

Il concessionario si obbliga pure a prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per realizzare o gestire l'impianto sciistico.

ART. 17 INCIDENTI

Il concessionario assume l'impegno ai sensi di legge di contrarre con un primario istituto di assicurazione tutte le necessarie assicurazioni contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti, alla persona trasportata, al personale ed a terzi.

L'assicurazione sarà contratta per i danni alle persone ed alle cose e copia del relativo contratto dovrà essere depositato presso il Comune all'atto del rilascio dell'atto di concessione, quale condizione del rilascio stesso.

I massimali assicurativi stabiliti nel suddetto contratto assicurativo non dovranno essere inferiori ai seguenti massimali minimi indicizzato secondo ISTAT:

Euro per catastrofe con il limite di Euro per persona per cose ed animali. La permanenza di detto contratto danneggiata e di Lite assicurativo è condizione di continuazione nell'esercizio della concessione, onde la sua interruzione o estinzione comporteranno la sospensione della concessione stessa, fino al ripristino della garanzia assicurativa.

ART. 18 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla 'interpretazione e all'esecuzione del presente atto, che non siano riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del G.A., saranno deferite, giusta gli artt. 806 e segg. Cod. proc. civ., ad un Collegio composto di tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. La presidenza del Collegio spetterà a quest'ultimo membro. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

ART. 19 DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario agli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nel luogo indicato nella domanda di concessione.

Egli è tenuto a comunicare ogni variazione della propria sede legale e del proprio domicilio legale, mediante avviso da inviare all'Amministrazione concedente.

In difetto, ove le comunicazioni indirizzategli all'ultimo domicilio comunicato ritornino al mittente, l'Amministrazione Comunale potrà indirizzare tutte le comunicazioni allo stesso concessionario all'indirizzo del Consorzio di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

ART. 20 SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente atto ed il successivo atto di concessione saranno indistintamente tutte a carico del concessionario.